

GRUPPO EQUITALIA



verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 6 bis del D.Lgs 112/99, a partire dall'esercizio 2011, possono essere liquidati - sulla base delle competenze maturate annualmente - dagli Enti impositori, se non incassati direttamente dai contribuenti.

Ad oggi i crediti richiesti a rimborso in conformità al citato dettato normativo e non riscossi, relativamente agli anni dal 2011 al 2013, ammontano a 208 milioni di euro, di cui 144 milioni di euro vantati nei confronti dei soci.

Per l'esercizio 2014 sono stati richiesti a rimborso ulteriori 97,2 milioni di euro, di cui circa 93 milioni di euro vantati verso i soci.

Sul tema si segnalano alcune significative novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, che provvede ad un complessivo riordino della disciplina delle comunicazioni di inesigibilità, introducendo alcune disposizioni per il rimborso dei crediti in parola e stabilendo in particolare che quelli maturati negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei Comuni, saranno rimborsati dallo Stato a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo.

Principali indicatori di struttura finanziaria

(valori espressi in €/mgl)

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI		2014	2013
Margine primario di struttura	$\frac{\text{Patrimonio Netto} - \text{Attivo Immobilizzato}}{\text{Patrimonio Netto}}$	(1.739.648)	(1.651.858)
Quoziente primario di struttura	$\frac{\text{Patrimonio Netto} / \text{Attivo Immobilizzato}}{}$	25%	25%
Margine secondario di struttura	$\frac{(\text{Patrimonio Netto} + \text{Passività consolidate}) - \text{Attivo fisso}}{\text{Attivo fisso}}$	(949.202)	(706.665)
Quoziente secondario di struttura	$\frac{(\text{Patrimonio Netto} + \text{Passività consolidate}) / \text{Attivo fisso}}{}$	59%	68%

Dagli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti, in linea con il periodo a raffronto, si rileva una sottocapitalizzazione del Gruppo derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all'indebitamento, per effetto dei termini previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti erariali.

GRUPPO EQUITALIA



NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto attiene alla normativa in materia di riscossione, molteplici sono stati, nel corso dell'anno 2014, i provvedimenti legislativi di interesse per l'attività delle società del Gruppo Equitalia. Di seguito se ne sintetizzano i principali in ragione dei riflessi ad essi connessi.


CALAMITÀ NATURALI

Decreto legge 28 gennaio 2014 n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

L'art. 3 del decreto, così come convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ha dettato particolari disposizioni in materia di adempimenti tributari e contributivi a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato, rispettivamente, il 17 gennaio 2014, parte della Regione Emilia Romagna e, dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, alcuni territori della Regione Veneto. Specificamente, l'art. 3 ha previsto che, “*nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 (...) erano la residenza ormai la sede operativa*” nei territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro e San Prospero (cfr. comma 1), “*per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti preistiti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014*” (previsioni non applicabili alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente).

Nei confronti dei medesimi soggetti, è stata disposta, inoltre, la sospensione, fino al 31 ottobre 2014:

- a) dei “*termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*”;
- b) dei *termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio*



REPUBBLICA ITALIA

2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decaduta relativa all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione”.

Relativamente ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, fino al 31 ottobre 2014, peraltro, è stata prevista:

- la sospensione delle attività di notifica, tanto delle cartelle di pagamento, quanto degli avvisi di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010;
- in presenza di cartelle di pagamento e di avvisi esecutivi aventi scheda nel periodo ricompreso tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014, la non applicazione, per il periodo indicato, delle intercessi di mora previsti dall'art. 30 del DPR n. 602/1973 e dall'art. 29 del DL n. 78/2010 per l'ipotesi di tardivo pagamento;
- la sospensione dell'adozione di misure cautelari e di procedure esecutive con riferimento a cartelle di pagamento e ad avvisi esecutivi ex art. 29 predetto, ancorché recanti termini di pagamento scaduti prima del 17 gennaio 2014.

Atteso quanto stabilito dal decreto legge in commento, le relative disposizioni (ossia, fino al 31 ottobre 2014: non applicazione degli interessi di mora e sospensione delle attività di notifica e dell'adozione di misure cautelari e di procedure esecutive) sono state subordinate, invece, alla “richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli”, per le persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che rispettivamente:

- alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nelle seguenti frazioni della città di Modena: Albereto, La Rocca, Navicello e San Matteo;
- alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei comuni della Regione Veneto interessati dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, comuni individuati nell'allegato I-bis allo stesso DL n. 4/2014 (all. I), a condizione, peraltro, “che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”.

Nei casi indicati, è stata prevista, a cura dell'autorità comunale, una volta verificata la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, la trasmissione di copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

GRUPPO SQUITALIA

Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2014 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto”

Nello specifico, tale delibera, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che “*(...) al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 -bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è dichiarato, per i periodi temporali fissati dal citato articolo 3, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 -bis del medesimo decreto-legge*”.

Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 1 ha demandato ad “*una o più ordinanze da emanare dal Capo del Dipartimento della protezione civile*” la puntuale individuazione dei territori dei comuni di cui al sopra riportato comma 1, “*colpiti da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale*”.

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 165 del 24 aprile 2014 - “Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1 -bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50”.

Tale ordinanza, finalizzata a dare attuazione alle misure previste dall'art. 3 del DL n. 4/2014, ha previsto che “*I territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione Veneto di cui al comma 1 -bis del citato art. 3, sono individuati nell'allegato 1-bis al predetto decreto-legge*” (territori che, quindi, vengono confermati). Si demandava, inoltre, ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell'art. 3, comma 2 del richiamato decreto legge.

Circolare INPS n. 58 del 12 maggio 2014 - “Legge 28 marzo 2014 n. 50: conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4. Eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena: proroga della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014: sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna,

GRUPPO CITITALIA

Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo: proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti.

Con questa circolare, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni recate dal citata DL n. 4/2014 relativamente agli eventi alluvionali che hanno interessato parte delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, nonché alla proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Delibera del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2014 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto

Con la delibera in esame è stato dichiarato "fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della regione Veneto".

In forza dei provvedimenti sopra illustrati, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali, dal 17 gennaio fino al 31 ottobre 2014 ha operato una sospensione della riscossione.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 20 ottobre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia" (GU n. 246 del 22 ottobre 2014)

In particolare, all'art. 1, comma 1, il decreto ha stabilito che, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'apposito (A) al medesimo, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il

GRUPPO EQUIITALIA

10 ottobre e il 20 dicembre 2014 (art. 1 comma 1). Tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1, si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici in questione.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 1° dicembre 2014 - Integrazione dell'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014 relativo alla sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nelle regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (GU n. 280 del 2 dicembre 2014)

Il decreto ha provveduto ad integrare l'elenco dei Comuni localizzati nelle regioni interessate dagli eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014, allegato al precedente decreto del 20 ottobre 2014, nel cui contesto è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010.

Sulla scorta dei provvedimenti sopra indicati, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali ivi descritti, dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014 ha operato una sospensione della riscossione.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici dal 1° al 6 settembre 2014 verificatisi nei territori della provincia di Foggia" (GU n. 287 dell'11 dicembre 2014)

Il decreto ha previsto, all'art. 1, che “Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, avranno la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

CRYPTO EQUITALIA

modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, studenti nel periodo compreso tra il 1^o settembre e il 20 dicembre 2014”.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2014 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a juro: dei contribuenti coinvolti dagli eventi meteorologici del 19 e 20 settembre 2014 verificatisi nella regione Toscana» (GU n. 287 dell'11 dicembre 2014)

Il decreto ha disposto, all'art. 1, che "Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti proristi dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014".

I provvedimenti sopra indicati hanno comportato, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali ivi descritti, una sospensione della riscossione, rispettivamente, dal 6 settembre al 20 dicembre 2014 e dal 19 settembre al 20 dicembre 2014.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 dicembre 2014 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle Regioni: Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia (GU n. 292 del 17 dicembre 2014)

L'art. 1 del predetto decreto ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai relativi decreti 20 ottobre 2014 (sospensione per eventi meteorologici del 10-14 ottobre nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), 1° dicembre 2014 (decreto che ha integrato l'elenco allegato al decreto 20 ottobre 2014) e 5 dicembre 2014 (sospensione per eventi meteorologici

CONCESSIONE ITALIA

CONCESSIONE
ITALIA

dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia), richiamati nelle premesse al presente decreto (vedi sopra), sono effettuati, in unica soluzione, entro la data del 22 dicembre 2014.

CARTELLA DI PAGAMENTO

Notifica cartelle

La legge di stabilità 2015, al comma 640 detta una disciplina particolare per la notifica delle cartelle di pagamento nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al DPR n. 322/1998 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti) e dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 (ossia il ravvedimento nell'ambito delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), "ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore".

Nello specifico, dispone che, nei casi sopra indicati, "i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrate presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione".

48-BIS

Il comma 7-ter dell'art. 37 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Spending review) interviene in materia di verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevedendo che le stesse siano effettuate dalle amministrazioni pubbliche all'atto della certificazione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma, esclusivamente nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento,

GRUPPO EQUITÀ ITALIA

viceversa, le pubbliche amministrazioni effettuano tali verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.

COMPENSAZIONE 2014 CARTELLE DI PAGAMENTO IMPRESE

Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (GU n. 43 del 21 febbraio 2014)

In sede di conversione del DL n. 145/2013 (ed. “Destinazione Italia”), all’art. 12 è stato inserito il comma 7-bis, che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la definizione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle “modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi claim alla agente della riscossione”.

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 7-bis in richiamo, è stato emanato il *Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 settembre 2014 - Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione* (GU n. 236 del 10 ottobre 2014).

Sull’argomento, cfr. la *Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2014, n. 23 - Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell’articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione*. In particolare viene specificato che, all’atto della ricezione della comunicazione da

GRUPPO EQUITALIA

parte degli agenti della riscossione (circa le somme per le quali, al verificarsi del superamento del termine temporale previsto dalla legge (entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione) non si è verificato il pagamento spontaneo da parte del debitore), si devono attivare le procedure di recupero, da effettuarsi secondo modalità distinte a seconda della tipologia di ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato.

La *Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)* (GU n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99), all'art. 1, comma 19 (Compensazione cartelle esattoriali) dispone la proroga per il 2015 della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione prevista per l'anno 2014 dall'art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013.

M riguardo, si segnala Part. 40 (Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati) del DL n. 66/2014, che interviene sull'art. 9, comma 02, del DL n. 35/2013, in materia di compensazioni tra certificazioni e crediti tributari, che differiva dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale dovevano essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del DPR n. 602/1973, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti. Con la modifica in argomento, tale termine viene ulteriormente differito al 30 settembre 2013.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Assistenza reciproca per recupero dazi, imposte e altre misure

Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 28 febbraio 2014 - "Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della

GRUPPO EQUITALIA

direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Tale decreto dà attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 149/2012, di recepimento della Direttiva del Consiglio dell'UE n. 2010/24/UE del 16 marzo 2010, in materia di assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. In particolare, vengono disciplinate le modalità di colloquio tra l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli agenti della riscossione, ai quali il titolo uniforme è trasmesso in via telematica. Ai fini della riscossione delle somme richieste, gli uffici di collegamento delle agenzie fiscali predette affidano, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, se valorizzata nei flussi di carico (che recano un numero identificativo univoco a livello nazionale; in questa sede ne viene, peraltro, definito il contenuto) i relativi carichi agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia S.p.A. L'affidamento formale della riscossione in carico agli agenti della riscossione si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.

Si prevede, poi, che agli agenti, sulla base della competenza territoriale, vengano trasmessi, in via telematica, i provvedimenti di sospensione adottati nelle ipotesi di contestazione del credito e di procedure amichevoli in corso, il cui esito influisce sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza (e qualora non si trattì di un caso di estrema urgenza di frode o insolvenza). A seguito della trasmissione, gli agenti procedono, ovviamente, sulla scorta delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Viene specificato, infine, che:

- “sulle somme oggetto del provvedimento di sospensione e che risultano dovute dal debitore a seguito della decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente restano dovuti per il periodo di sospensione gli interessi di mora”;
- “gli agenti della riscossione trasmettono, in via telematica, alle strutture che hanno affidato il carico le informazioni relative allo svolgimento delle attività e all'andamento delle riscossioni” ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 112/1999;

GRUPPO EQUITALIA

Avvalimento degli agenti della riscossione per le attività di notifica

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 - Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Con tale decreto vengono stabilite "le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri", relative alle "imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali" (con l'eccezione, tra l'altro, di IVA, dazi doganali e accise). In particolare, si prevede che il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze, "competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali" si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro (con applicazione dell'art. 26 del DPR n. 602/1973). In attuazione, cfr. il *Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 21 ottobre 2014 - Modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica* (GU n. 252 del 29 ottobre 2014), che disciplina le modalità di avvalimento, da parte del richiamato Dipartimento delle Finanze, degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a. per le finalità previste dal decreto delegato.

In materia, si segnala che, in recepimento della citata direttiva UE, è stato emanato il *Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29 maggio 2014*, recante, appunto, il "Recupero della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale

CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Tale decreto (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), all'art. 53 (Norma di copertura finanziaria), per la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del capo I (Processo amministrativo) del decreto medesimo, ha previsto (**impattando anche**

GRUPPO EGONARIA



sulle procedure di recupero promosse dagli agenti della riscossione) l'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del TUSG (DPR n. 115/2002), al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
- b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
- c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
- d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
- e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
- f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
- g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
- h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esentiri mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esentiri il contributo dovuto è pari a euro 168.*»;
- i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato, ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002

Con tale decreto vengono aggiornate le **tabelle dei diritti di copia** di cui al TUSG. L'aumento è del 4%, come da rilevazione ISTAT dell'incremento costo della vita dell'indice FOI (famiglie operai ed impiegati).

GRUPPO D'ITALIA

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO (PREVISTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - COMMI 618-624)

Il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" (ed. "Decreto Salva Roma"), convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), ha previsto uno slittamento dei termini per l'estinzione agevolata di carichi affidati agli agenti della riscossione di cui alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)¹.

In particolare, inizialmente l'art. 2, comma 1, lett. c) e d) aveva disposto, rispettivamente:

- al 31 marzo 2014, il termine, inizialmente fissato al 28 febbraio 2014, per il versamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute in virtù dell'agevazione;
- al 15 aprile 2014, il termine, precedentemente fissato al 15 marzo 2014, di sospensione della riscossione dei carichi stessi.

Con la conversione del decreto medesimo, i termini in questione sono stati ulteriormente prorogati, per cui si è previsto che il versamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute in virtù dell'agevazione dovesse essere effettuato entro il 31 maggio 2014 e che la sospensione della riscossione dei carichi di interesse dovesse operare fino al 15 giugno 2014.

In tale sede, inoltre, sanando l'assenza di analoga previsione in fase di decretazione, il legislatore ha coerentemente modificato, portandoli dal precedente 30 giugno 2014 al 31 ottobre 2014:

- il termine per la trasmmissione, a cura degli agenti della riscossione, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, dell'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali tale pagamento è intervenuto (cfr. art. 1, comma 621);

¹ Legge n. 147/2013, art. 1, comma 618:

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritta a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

GRUPPO EQUITALIA

- il termine entro il quale sempre gli agenti della riscossione devono informare (mediante posta ordinaria) dell'avvenuta estinzione del debito i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, (cfr. art. 1, comma 622).

Le disposizioni sopra illustrate hanno, dunque, determinato, fino al 15 giugno 2015, la sospensione della riscossione dei carichi, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

DELEGA FISCALE

Legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”

In particolare, si dispone che il Governo sia delegato ad introdurre norme per “*il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate*”, secondo determinati principi e criteri direttivi, tra cui il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia. Tra le finalità della legge in esame, si evidenziano:

- assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n. 639/1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- prevedere gli adattamenti e le nuove normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, “con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria”;
- assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso

GRUPPO EQUITALIA



- la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997;
- l'emissione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio;
- l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo;
- la pubblicizzazione, anche online, dei contratti stipulati;
- l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilità con riferimento all'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, “*o con riferimento ad altro congruo paragone*”;
- **prevedere** l'affidamento dei menzionati servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali del know-how tecnico, organizzativo e specialistico in materia di entrate degli enti locali maturato presso le società iscritte all'albo di cui al medesimo art. 53, nonché presso le società del gruppo Equitalia, “*anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione*”;
- **definire**, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative per rafforzare, sotto il profilo organizzativo, all'interno degli enti locali, “le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di avvertimento e recupero delle somme erase”;
- **individuare**, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative idonee a rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie a consentire la gestione diretta della riscossione, ovvero il controllo delle strutture esterne affidatarie del relativo servizio, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni;
- **riordinare** la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
- “assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riconoscere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ormai avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione”.

Altro importante criterio informatore della delega fiscale, infine, tenuto conto della particolare congiuntura socio-economica, è costituito dal contemporamento delle esigenze